

STATUTO

LE PICCOLE CANAGLIE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VITERBO VT CENTRO COMM. LE
PIETRARE CORPO B

Numero REA: VT - 147287

Codice fiscale: 02030060566

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-01-2011 - Statuto completo	2
--	---

	costituiscono lo	
	STATUTO SOCIALE	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione)	
	E' costituita, con sede nel Comune di Viterbo, la Società co-	
	operativa denominata " LE PICCOLE CANAGLIE Cooperativa Socia-	
	le ".	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle	
	cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a	
	responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disci-	
	plina cooperativistica.	
	Art. 2 - Durata e adesioni	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.	
	La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo a-	
	derisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alle Asso-	
	ciazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento	
	cooperativo giuridicamente riconosciute.	
	TITOLO II	

	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	Lo scopo mutualistico dei soci è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:	
	a) la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La società, che non ha scopo di lucro, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci svolge la sua attività nei seguenti settori di intervento:	
	- organizzazione e gestione di attività educative, didattiche, di promozione della cultura, di assistenza, di sorveglianza, di sostegno, ricreative, formative per bambini, adolescenti, adulti e anziani;	
	- gestione di ludoteche, asili nido, scuole dell'infanzia, centri diurni residenziali di accoglienza e socializzazione, centri ricreativi, centri di aggregazione giovanile;	
	- organizzazione e gestione di Campi Estivi e Colonie Estive;	
	- organizzazione e gestione di strutture e/o eventi con carattere animativo finalizzati alla socializzazione con ini-	

	ziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;	
	- gestione di centri archeologico-didattici; attività educa-	
	tiva di strada, ludoteche itineranti (ludobus);	
	- organizzazione di giochi, feste, intrattenimenti; organizza-	
	zione di attività fisiche e sportive: tornei, gare amatoriali	
	ecc;	
	- organizzazione di gite, visite guidate a musei, città d'ar-	
	te, parchi giochi, siti archeologici, siti di particolare	
	pregio naturalistico;	
	- realizzazione di progetti educativi e culturali di vario	
	tipo; progetti di sostegno alle famiglie, affidi educativi,	
	affidi familiari;	
	- corsi e/o laboratori d'arte: disegno, pittura, illustrazio-	
	ne, disegno animato, musica, danza, teatro;	
	- laboratori cinematografici;	
	- corsi e/o laboratori della creatività;	
	- corsi e/o laboratori di lingue straniere;	
	- progetti e/o laboratori sull'intercultura;	
	- laboratori, progetti didattici e corsi nelle scuole di ogni	
	grado (dalle scuole dell'infanzia alle scuole superiori);	
	- corsi e/o laboratori archeologici e naturalistici;	
	- corsi di formazione e aggiornamento, formazione per adulti	
	e il volontariato;	
	- attività di sostegno scolastico: aiuto compiti, ripetizio-	
	ni, ecc.;	

	- organizzazione di spettacoli di musica, danza e teatro, or-	
	ganizzazione di mostre d'arte;	
	- restauro, valorizzazione e manutenzione di manufatti e/o	
	immobili e/o monumenti di particolare interesse stori-	
	co-artistico;	
	- recupero, didattica e valorizzazione delle tradizioni loca-	
	li: artigianato, gastronomia, arti e mestieri etc.;	
	- corsi e laboratori di arti e mestieri tradizionali;	
	- gestione - tramite convenzioni, appalti ed ogni altra forma	
	idonea - di servizi e strutture pubbliche e private per atti-	
	vità di recupero e reinserimento sociale, ad esempio case di	
	riposo, comunità alloggio, centri sociali, comunità di recu-	
	pero e per tutte le altre attività collaterali previste per	
	il raggiungimento dell'oggetto sociale;	
	- organizzazione di corsi di formazione, qualificazione, spe-	
	cializzazione per operatori delle attività svolte dalla coo-	
	perativa, siano essi soci o non soci;	
	- sostegno e finanziamento di attività culturali, formative,	
	educative nei riguardi dei più poveri sia sul territorio na-	
	zionale che estero;	
	- collaborazione con persone, gruppi enti pubblici e privati,	
	enti locali ed istituti universitari per lo svolgimento dei	
	suddetti indirizzi operativi;	
	- promozione e sostegno di progetti di solidarietà e sviluppo	
	sociale;	

	- attuazione di iniziative anche di carattere finanziario at-	
	te a conseguire obiettivi di solidarietà tra popoli e di pie-	
	na realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo;	
	- promozione di corsi teorico/pratici per educatori, inse-	
	gnanti, operatori sociali;	
	- pubblicazione di bollettini informativi, pubblicazione di	
	atti di convegni e seminari, nonché degli studi e ricerche	
	compiuti.	
	La società, al solo fine del raggiungimento dello scopo so-	
	ciale, non in via prevalente e comunque sempre nel rispetto	
	di quanto previsto dagli articoli 106 e 113 del T.U.L.B. (De-	
	creto Legislativo n.385/93) e delle leggi n.1 e n.197 del	
	1991 e successiva modifica, potrà inoltre svolgere qualunque	
	altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate,	
	nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le opera-	
	zioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, indu-	
	striale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali, e comunque indirettamente o direttamente	
	attinente ai medesimi, nonché fra l'altro e solo per indica-	
	zione esemplificativa e non limitativa:	
	1. assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme con-	
	sentite dalla legge, in imprese che svolgono attività analo-	
	ghe o comunque accessorie all'attività sociale;	
	2. dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed organismi econo-	
	mici, consortili e fideiussori dirette a consolidare e svi-	

	luppate il movimento cooperativo, ed agevolare gli scambi,	
	gli approvvigionamenti ed il credito;	
	3. concedere avalli cambiari, fideiussioni, stipulare con-	
	tratti di locazione finanziaria con le società preposte e fi-	
	di bancari;	
	4. promuovere o partecipare a Consorzi di garanzia fidi pro-	
	mossi dal Movimento cooperativo, aventi per scopo il coordi-	
	namento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni inizia-	
	tiva di reperibilità di mezzi finanziari a breve, a medio e	
	lungo termine.	
	A tal fine la Società richiederà tutte le autorizzazioni di	
	legge, ove prescritte, così come si avvarrà di tutte le prov-	
	videnze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione	
	o per lo specifico settore di attività che ne forma l'oggetto.	
	La Società è altresì impegnata ad integrare - in modo perma-	
	nente o secondo contingenti opportunità - la propria attività	
	con quella di altri enti cooperativi, promuovendo o aderendo	
	a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazio-	
	nismo cooperativo.	
	La Società può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o	
	per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale,	
	nonché adottare procedure di programmazione pluriennali fina-	
	lizzate allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative	
	sociali.	
	Potrà partecipare a pubblici appalti e stipulare contratti e	

	convenzioni in qualunque forma prevista dalla legge con enti	
	pubblici e privati.	
	La cooperativa non avendo finalità speculative intende far	
	partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applli-	
	candone i metodi e ispirandosi, nella sua attività, ai prin-	
	cipi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusio-	
	ne ed affermazione è impegnata.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-	
	lamento approvato con decisione dei soci.	
	E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capa-	
	cità di agire, ed in particolare che abbiano maturato una ca-	
	pacità professionale nei settori di cui all'oggetto della co-	
	operativa o che comunque possano collaborare al raggiungimen-	

	to dei fini sociali con la propria attività lavorativa o pro-	
	fessionale. La Cooperativa può avvalersi dell'attività di so-	
	ci volontari, secondo i criteri ed i limiti previsti	
	dall'art. 2, legge n. 381/91.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità economica della cooperativa	
	di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svol-	
	gano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto	
	con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo am-	
	ministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici	
	in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprendito-	
	riali.	
	Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro am-	
	missione, possono essere soci le persone giuridiche i cui	
	scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli	
	della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di	
	altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in con-	
	trasto con quelli della cooperativa.	
	Art. 6 (Soci speciali)	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	

	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che debbano completare o integrare la loro formazione pro-	
	fessionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione e di inserimenti del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa; 3. le azioni o la quota	
	che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'am-	
	missione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta	

	per cento) di quello previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inse-	
	rimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento	
	del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla leg-	
	ge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha	
	effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-	
	ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei	
	casi previsti dalla legge dall'articolo 12 del presente sta-	
	tuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	

	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può delegare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;	

	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al	
	limite minimo e massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche	
	devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati	
	nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la	
	sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle per-	
	sone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fi-	
	scale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto	
	vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente	
	dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché	
	l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla Co-	
	operativa assunta dall'organo statutariamente competente,	
	contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accet-	
	tazione dello Statuto e dei Regolamenti della Cooperativa.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requi-	
	siti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e	
	l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal me-	
	desimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e	
	stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del ca-	
	pitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei so-	

	ci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di	
	quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale	
	di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento	
	dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice	
	civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di	
	applicare le disposizioni in materia di società per azioni,	
	gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modi-	
	ficazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla mo-	
	dificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli ammini-	
	stratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa	
	delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspi-	
	rante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione,	
	chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assem-	
	blea dei soci in occasione della sua prima successiva convo-	
	cazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo am-	
	ministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabi-	
	lito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	

	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini pre-	
	visti dal successivo art.18;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli ammi-	
	nistratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni del-	
	le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libri soci.	
	Art. 9 (Diritto dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Art. 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	

	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 11 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	c) il cui rapporto ulteriore sia risolto per qualsiasi moti-	
	vo.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio che,	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,	
	può attivare le procedure di opposizione presso il tribunale.	
	Art. 12 (Esclusione)	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, ol-	
	tre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-	
	cio:	

	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievole per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	

	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	n) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dallo Statuto senza la prevista autorizzazio-	
	ne del Consiglio di amministrazione.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed even-	
	tualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e	
	20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta	
	in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è	
	verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperati-	
	va e non sia destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.	

	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approva-	
	zione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale as-	
	segnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può es-	
	sere corrisposta in più rate unitamente agli interessi lega-	
	li, entro un termine massimo di (cinque) anni.	
	Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini	
	previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente	
	comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore	
	sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stes-	
	so spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e	
	il complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore	
	ad un quarto.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società	
	entro 6 mesi dalla data del decesso.	

	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347,	
	commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà possono richiedere di subentrare nella partecipazione	
	del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo	
	amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le mo-	
	dalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In man-	
	canza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente	
	art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto do-	
	vranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto o-	
	perativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto saranno devolute con deliberazione del consi-	
	glio d'amministrazione al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 16 (Strumenti finanziari)	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'art. 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di	
	debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione,	

	ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale	
	e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi	
	dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle	
	d.a.t. del cod. civ.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario; - le eventua-	
	li modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto	
	dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli	
	utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	Il tutto nel rispetto di quanto previsto al successivo art.20.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli. All'assemblea speciale dei possesso-	
	ri dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rap-	
	presentante comune si applica quanto previsto dagli articoli	
	2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive	
	disposizioni del presente statuto.	
	TITOLO IV	
	RISTORNI	
	Articolo 17 (Ristorni)	

	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai so-	
	ci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni	
	stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del	
	presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionata-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,	
	i quali - in via generale - debbono considerare l'aspetto	
	qualitativo e quantitativo dell'apporto mutualistico.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorno a	
	ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 18 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da	
	quote, ciascuna del valore di 500,00 euro e comunque non su-	
	periore ai limiti stabiliti dalla legge;	
	b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui	
	al precedente articolo 16;	
	c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'ar-	
	ticolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rim-	

	borsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) delle eventuali riserve divisibili;	
	g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d),	
	sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ri-	
	partite tra i soci cooperatori durante la vita della coopera-	
	tiva, né all'atto del suo scioglimento.	
	Articolo 19 (Caratteristiche delle quote)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'orga-	
	no amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrati-	
	vo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per	
	l'intera quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comu-	

	nicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel	
	libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia	
	i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministra-	
	tivo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro	
	sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i suc-	
	cessivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui all'articolo 29.	
	Art. 20 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventa-	
	rio, da compilarsi in conformità alle norme di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-	
	corrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo	
	2364 c.c., certificato dall'organo amministrativo in sede di	
	relazione sulla gestione. L'assemblea che approva il bilancio	
	delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinando-	
	li:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella pre-	

	vista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo dal-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31 genna-	
	io 1992, n. 59;	
	d) ed eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei	
	limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17.	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito	
	dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutuali-	
	stici;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di dirit-	
	ti di amministrazione di cui al precedente articolo 16 non	
	superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del ricono-	
	scimento dei requisiti di mutualità prevalente;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui lettera e) e g) dell'art. 18.	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità	
	mutualistiche, intendono per tali l'incremento delle riserve	
	di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e	
	l'erogazione del ristorno.	
	E' fatto comunque divieto:	
	1) di distribuire i dividendi in misura superiore all'int-	

	resse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	2) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-	
	scrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	3) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-	
	ri;	
	4) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 21 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	della legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-	
	no un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al	
	voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: 1)	
	l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e	
	la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	

	3) la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sinda-	
	cale, ove previsto;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	7) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare, con le modalità previste dall'arti-	
	colo 2479-bis del codice civile.	
	Art. 22 (Assemblee)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante let-	
	tera raccomandata A.R., o con qualsiasi altro mezzo idoneo a	
	certificarne l'avvenuta conoscenza, inviata 8 giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della pri-	
	ma.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano	

	presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministrato-	
	ri e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno de-	
	gli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti	
	sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza	
	assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7	
	del precedente articolo 21, per i quali è necessario il voto	
	favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto	
	al voto.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 25 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non sia-	
	no in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridi-	

	che potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'am-	
	montare della quota sociale detenuta oppure al numero dei lo-	
	ro membri.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente sta-	
	tuto.	
	Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-	
	sidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza	
	dal vice presidente, ed in assenza anche questi, dalla perso-	
	na designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioran-	
	za dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 27 (Amministrazione)	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da	
	un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	
	composto da due o più membri, fino ad un massimo di cinque,	
	il cui numero viene determinato volta per volta su decisione	
	dei soci in sede di nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'ammini-	
	strazione della cooperativa può essere affidata anche a sog-	
	getti non soci, purché la maggioranza del consiglio di ammi-	
	nistrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministra-	
	tore unico deve essere scelto unicamente tra i soci coopera-	

	tori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determi-	
	nato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore	
	a tre anni.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi mem-	
	bri un presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati,	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avve-	
	nuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in	
	caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-	
	do intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci	

	effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioran-	
	za dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità	
	dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firma-	
	to dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministra-	
	tori.	
	L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'amministra-	
	zione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia	
	essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Am-	
	ministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul gene-	
	rale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evolu-	
	zione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini	
	di dimensione o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa	
	e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazio-	
	ne del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella ge-	
	stione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico,	
	con particolare riferimento alla sussistenza del requisito	
	della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono	
	intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di	

	perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.	
	Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rap-	
	presentanza della cooperativa spetta al presidente del consi-	
	glio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nomi-	
	nati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	
	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-	
	dinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono	
	tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in	
	carica fino alla sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	

	nominato. In presenza di amministratori investiti di partico-	
	lari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita	
	dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio	
	sindacale, se nominato.	
	Art. 28 (Organo di controllo)	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'arti-	
	colo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina	
	del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e	
	due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili i-	
	scritti nel registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibi-	
	li.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se no-	
	minati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere appro-	
	vata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, su-	
	bentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in	

	carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del	
	collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministra-	
	tivo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono	
	insieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'as-	
	setto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal-	
	la società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo,	
	avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori no-	
	tizie, anche con riferimento a società controllate, sull'an-	
	damento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Possono scambiare informazioni con corrispondenti organi del-	
	la società controllate in merito ai sistemi di amministrazio-	
	ne e controllo ed all'andamento generale dell'attività socia-	
	le.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausi-	
	liari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	
	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dell'art.	
	2399 c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare a-	
	gli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a infor-	

	mazioni riservate.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sin-	
	dacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del	
	collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei pre-	
	senti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a ver-	
	bale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo, se nominato. Il collegio deve riunirsi	
	almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 29 (Scioglimento anticipato)	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 30 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	

	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	art.23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 31 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci	
	determinandone criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà e-	
	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste	
	per le modifiche statutarie.	
	Art. 32 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di capi-	
	tale, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione	
	di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabi-	
	li e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 33 (Clausola Compromissoria)	

	Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i so-	
	ci, i loro eredi, gli amministratori, i liquidatori, relativa	
	all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del con-	
	tratto sociale e dello Statuto, sarà decisa da un Collegio di	
	tre arbitri nominati, dal Presidente del Tribunale di Viterbo	
	ad istanza della parte più diligente; il Presidente del Tri-	
	bunale di Viterbo provvederà alla nomina entro trenta giorni	
	dalla richiesta.	
	Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole	
	compositore senza formalità di procedura.	
	Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.	
	Art.34 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle Società Cooperative.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile con-	
	tenente la "Disciplina delle Società Cooperative", a norma	
	dell'articolo 2519 si applicano, in quanto compatibili, le	
	norme delle Società a responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio di e-	
	sercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale	
	di cui al comma due dell'articolo 2519 del Codice Civile, e	
	si accerti altresì che il superamento del parametro numerico	
	ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi succes-	
	sivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea	
	per adeguare lo Statuto alle norme relative alla Società per	

	azioni, sempre che nel frattempo il numero dei soci coopera-	
	tori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti u-	
	nità.	
	Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto da me redatto e	
	letto alle comparenti le quali, a mia interpellanza, dichia-	
	ratolo conforme alla loro volontà, lo approvano e sottoscri-	
	vonو con me notaio alle ore tredici e minuti sette.	
	Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e	
	completato a mano da me notaio su undici fogli per le prime	
	quarantuno pagine intere e sin qui della presente quaranta-	
	duesima.	
	Firmato: Melissa Franchi	
	" Luisa Mascellini	
	" Narduzzi Veronica	
	" Fabrizio Fortini notaio	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale documen-	
	to su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R.	
	445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termi-	
	ni utili di registrazione.	
	Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del De-	
	creto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.	